






Italiaonline Local Web Agencies S.r.l.

---

## Group Company Whistleblowing Policy



Italiaonline Local Web Agencies S.r.l.

Redatto da:	Data	Firma
Fabrizio Manzi – Chief Legal Officer  Verificato con il <i>Group Audit</i>	10.07.2024	 Fabrizio Giuseppe Manzi  
Approvato da:		
Maria Grazia Blizzardi - CHRO	10.07.2024	



Italiaonline Local Web Agencies S.r.l.

Rev. N.	Oggetto della revisione	Data
1.0	Prima Emissione	15/07/2023
2.0	Aggiornamento	01/07/2024

## TERMINI E DEFINIZIONI

<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione.
<b>Group Audit</b>	Funzione aziendale interna il cui scopo è quello di monitorare e cercare contestualmente di migliorare il rispetto delle procedure.
<b>CCNL</b>	Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.
<b>Collegli di lavoro</b>	Collegli di lavoro della persona del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso e che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente.
<b>Codice Privacy</b>	D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
<b>Contesto lavorativo</b>	Contesto che ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile.
<b>Contitolare/i del trattamento</b>	Italiaonline S.p.A. ("IOL") Bizpal S.r.l. ("Bizpal") e Italiaonline Local Web Agencies S.r.l. ("ILWA"), (congiuntamente "Italiaonline" o "Contitolare") per le attività di trattamento connesse al canale whistleblowing, agiscono in qualità di contitolari, poiché le finalità e i mezzi sono comuni, come meglio specificato nell'accordo di contitolarità stipulato ai sensi dell'art. 26 GDPR tra le parti.
<b>Dati appartenenti a categorie particolari</b>	Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
<b>Dati personali</b>	Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (i.e. l'interessato). L'identificazione della persona fisica può avvenire, direttamente o indirettamente, tramite dati quali: nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Esempio di dati che identificano direttamente: nome per esteso, indirizzo e-mail, codice fiscale. Esempio di dati che identificano indirettamente: indirizzi IP, targa di autoveicoli.
<b>Decreto</b>	Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

<b>Direttiva</b>	Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.
<b>DPIA (Data Protection Impact Assessment)</b>	La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 35 GDPR.
<b>Facilitatore</b>	Persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
<b>GDPR</b>	Il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
<b>Gruppo Italiaonline</b>	Italiaonline S.p.A. e le società controllate (Bizpal) (ILWA).
<b>Informazioni sulle violazioni</b>	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno del Gruppo Italiaonline, con il quale, la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
<b>Interessato</b>	Qualsiasi persona fisica identificata o identificabile; in questo contesto, in particolare: (i) il segnalante, (ii) il segnalato; (iii) eventuali ulteriori soggetti coinvolti (ad esempio, testimoni, facilitatori, ecc.).
<b>Intranet</b>	Rete interna aziendale che utilizza i browser, i server e i protocolli di comunicazione di Internet, a cui però possono avere accesso solo utenti riconosciuti.
<b>IOL</b>	Italiaonline S.p.A.
<b>Normativa Privacy</b>	GDPR e successive integrazioni e modifiche, ivi inclusi i Considerando di riferimento, il Codice Privacy, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("Garante Privacy"), le decisioni vincolanti e le Linee Guida del Working Party ex art.29 e dell'European Data Protection Board ("EDPB").
<b>Persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante</b>	Persone che sono legate alla persona del segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado.
<b>Persona coinvolta</b>	Persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.
<b>Piattaforma Whistlelink</b>	È la piattaforma di whistleblowing del Gruppo Italiaonline S.p.A. che il dipendente può utilizzare al fine di segnalare le violazioni di cui ha conoscenza nel rispetto della riservatezza e confidenzialità.
<b>Policy</b>	Le presenti Linee Guida.

<b>Responsabile/i del Group Audit e/o della Direzione Legal &amp; Corporate Affairs</b>	Soggetti competenti a gestire la Segnalazione, autorizzati al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Codice Privacy, rispetto ai dati contenuti nella Segnalazione.
<b>Riscontro</b>	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative alla gestione della segnalazione.
<b>Ritorsione</b>	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
<b>Segnalazione</b>	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni.
<b>Segnalazione interna</b>	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
<b>Segnalazione esterna</b>	Comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna, di cui all'art. 7 del decreto.
<b>Segnalazione anonima</b>	Segnalazione di violazioni redatta senza indicazione dell'identità del segnalante.
<b>Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente</b>	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
<b>Segnalante</b>	Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
<b>Violazione</b>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Gruppo Italiaonline come previsti dal decreto e richiamati dalla presente Policy.
<b>Whistleblowing</b>	È la procedura volta a incentivare le segnalazioni di violazioni, sospette violazioni, induzioni a violazioni e comunque violazioni di condotte illecite rilevanti o di violazioni del Modello 231 adottato dalla Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

## Indice

Scopo	- 8-
1. Ambito di applicazione	- 9-
2. Riferimenti Normativi	- 9-
3. Segnalazioni vietate	- 9-
4. Responsabilità	- 10-
5. Modalità operative della policy	- 10-
5.1 Fattispecie per cui è possibile effettuare la segnalazione	- 10-
5.2 Contenuto della segnalazione	- 11-
5.3 Gestione delle segnalazioni	- 11-
6. Ambito soggettivo	- 12-
6.1 Persona del segnalante	- 12-
6.2 Soggetti diversi da chi segnala nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione	- 12-
7. Ambito oggettivo	- 12-
7.1 Oggetto della segnalazione	- 12-
7.2 Segnalazioni con contenuti "esclusi" dall'applicazione della disciplina Whistleblowing	- 13-
7.3 L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante	- 13-
7.4 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione	- 13-
8. I canali di presentazione delle segnalazioni	- 14-
8.1 La piattaforma <i>Whistlelink</i> e le altre modalità di segnalazione	- 14-
9. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione	- 15-
9.1 Registrazione a seguito di ricezione della segnalazione nel canale interno	- 15-
9.2 Analisi della segnalazione	- 15-
9.3 Attuazione delle azioni definite in fase di Analisi della segnalazione	- 16-
10. Segnalazioni esterne, denunce e divulgazioni pubbliche	- 17-
11. Tutele	- 17-
11.1 Riservatezza dell'identità del segnalante	- 17-
11.2 Misure di protezione	- 17-
11.3 Divieto di ritorsione	- 18-
12. Comunicazione delle ritorsioni ad ANAC	- 18-
13. Limitazioni della responsabilità	- 19-
14. Rinunce e transazioni	- 19-
15. Condizioni per le misure di protezione	- 19-
16. Notizie sullo stato della segnalazione	- 20-
17. Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali	- 20-
18. Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing	- 21-
19. Adozione ed entrata in vigore	- 21-

## Scopo

La Società Italiaonline S.p.A. (“IOL”) Bizpal S.r.l. (“Bizpal”) e Italiaonline Local Web Agencies S.r.l. (“ILWA”), (congiuntamente “Italiaonline” o “Il Gruppo Italiaonline”) favorisce l’utilizzo del *whistleblowing* quale fondamentale misura di etica e prevenzione dei rischi, incoraggiando e tutelando le persone che, agli effetti della vigente disciplina, segnalano violazioni di disposizioni normative, nazionali o dell’Unione Europea, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità del Gruppo Italiaonline, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.

La presente *Policy Whistleblowing* (di seguito “Policy”) si propone di definire e disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima, a tutela dell’integrità del **Gruppo Italiaonline**, di violazioni, sospette violazioni, induzioni a violazioni e comunque violazioni di condotte illecite rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello 231 adottato dalla Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, disponendo altresì misure a tutela degli autori della segnalazione e di altri soggetti nel rispetto della normativa vigente.

Al riguardo, si specifica che la menzionata attività di gestione delle segnalazioni comprende anche sia l’attività di archiviazione sia la successiva attività di cancellazione delle segnalazioni e della documentazione ad esse connessa.

La presente Policy si applica al Gruppo Italiaonline, che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché ai collaboratori autonomi, ai liberi professionisti, ai volontari, ai tirocinanti, agli azionisti e agli amministratori e più in generale, a chiunque sia in relazione d’interessi con il Gruppo Italiaonline (di seguito “Terzi”).

Il Gruppo Italiaonline tiene conto di quanto previsto dalle Linee Guida e dagli altri ulteriori atti di indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta il trattamento di dati personali questi sono sempre trattati nel rispetto della Normativa Privacy.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente *Policy* trova applicazione il D.lgs. n. 24/2023.

Lo scopo della presente *Policy* è, in particolare, quello di disciplinare il c.d. **canale di segnalazione interna**, con particolare riguardo a:

- a. soggetti che possono effettuare la segnalazione;
- b. oggetto, contenuti e modalità di effettuazione della segnalazione;
- c. procedimento di gestione della segnalazione;
- d. termini procedurali;
- e. disciplina della riservatezza e misure di protezione garantite;
- f. responsabilità dei soggetti, in vario modo, coinvolti nella gestione della segnalazione.

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall’intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

Lo scopo della presente *Policy* è altresì quello di informare il segnalante, il segnalato e gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella segnalazione circa le forme di tutela, tra cui la protezione dei dati personali.

Il Gruppo Italiaonline assicura un proprio canale di segnalazione, denominato *Whistlelink* che garantisce – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, nei termini previsti dalla normativa di riferimento, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

All’interno dell’**Allegato 1** alla presente Policy sono fornite altresì le informazioni circa le modalità per effettuare la segnalazione esterna, denuncia o divulgazione pubblica.



## 1. Ambito di applicazione

La presente Policy si applica a tutti/e i/le dipendenti del Gruppo Italiaonline (**Allegato A**) nonché ai collaboratori, fornitori, lavoratori autonomi e in generale a tutti gli *stakeholders* della Società.

## 2. Riferimenti Normativi

- D. Lgs n. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR).
- D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice Privacy), nonché le collegate disposizioni legislative.
- Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- D.lgs. n. 24/2023, del 10 marzo 2023, attuazione direttiva UE 2019/1937 (*whistleblowing*).
- Schema di Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne (ANAC).
- Linee Guida Confindustria, Circolare Assonime n.12 del 18 aprile 2023.

La presente Policy è valida a decorrere dal giorno della sua pubblicazione e potrà essere soggetta a revisione ed aggiornamento in coerenza con l'evoluzione della normativa vigente.

## 3. Segnalazioni vietate

Le segnalazioni, anche quando anonime, devono sempre avere un contenuto da cui emerga un leale spirito di partecipazione al controllo e alla prevenzione di fatti nocivi degli interessi generali del Gruppo Italiaonline.

L'anonimato non può in alcun modo rappresentare lo strumento per dar sfogo a dissapori o contrasti tra dipendenti. È parimenti vietato:

- il ricorso ad espressioni ingiuriose;
- l'inoltro di segnalazioni con finalità puramente diffamatorie o caluniose;
- l'inoltro di segnalazioni che attengano esclusivamente ad aspetti della vita privata, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale. Tali segnalazioni saranno ritenute ancor più gravi quando riferite ad abitudini e orientamenti sessuali, religiosi, politici e filosofici.

#### 4. Responsabilità

<b>Direzione Legal &amp; Corporate Affairs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ garantisce la governance della presente Policy nelle modalità previste;</li> <li>▪ mantiene, aggiorna ed implementa la presente Policy;</li> <li>▪ gestisce il canale di segnalazione interna;</li> <li>▪ effettua i controlli interni per accertare la corretta applicazione della presente Policy e valuta eventuali provvedimenti da attuare.</li> </ul>
<b>Group Audit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gestisce insieme alla Direzione Legal &amp; Corporate Affairs il canale di segnalazione interna;</li> <li>▪ svolge attività di analisi sulla veridicità della segnalazione;</li> <li>▪ monitora il processo di segnalazione;</li> <li>▪ effettua i controlli interni per accertare la corretta applicazione della presente Policy e valuta eventuali provvedimenti da attuare.</li> </ul>
<b>Organismo di Vigilanza (OdV)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ gestisce il canale di segnalazione ove vi sia un conflitto di interessi con la Direzione Legal &amp; Corporate Affairs e il Group Audit.</li> </ul>

#### 5. Modalità operative della policy

##### 5.1 Fattispecie per cui è possibile effettuare la segnalazione

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 24/2023 rientrano tra le Violazioni per le quali è possibile effettuare la segnalazione:

- a. **Fatti, atti od omissioni che ledono interesse pubblico e/o integrità di IOL e che costituiscano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;**
- b. **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;**
- c. **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o degli atti nazionali come richiamati dalla direttiva e dal decreto seppure non presenti nell'allegato al D. Lgs. 24/2023**, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi; prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d. **atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.** Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- e. **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea nei settori indicati dalla direttiva e dal decreto.**

A mero titolo di esempio le violazioni possono quindi riguardare:

- norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- corruzione o concussione;
- frodi;
- riciclaggio di denaro;
- diritto della concorrenza (*antitrust*);
- conflitti di interesse;
- privacy e sicurezza informatica;

- divulgazione di informazioni riservate;
- comportamenti di business non etici o non professionali;
- uso improprio delle risorse aziendali;
- non conformità alle normative e procedure di Gruppo.

La disciplina del decreto non trova applicazione alle segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione Europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già prevedono e garantiscono apposite procedure di segnalazione.

## 5.2 Contenuto della segnalazione

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

Al fine di consentire le dovute verifiche, il segnalante precisa nella segnalazione – in via più circostanziata possibile – le informazioni a sua conoscenza sulla violazione.

Pertanto, possono essere prese in considerazione **le segnalazioni corroborate da fatti ovvero "indizi" precisi e concordanti**, al fine di permettere al destinatario della segnalazione, individuato nel *Group Audit* e nella *Direzione Legal & Corporate Affairs* della Società di effettuare le dovute verifiche.

Un indizio è da considerarsi "preciso" quando non è suscettibile di diverse interpretazioni mentre è "concordante" quando vi siano più indizi che confluiscono nella medesima direzione.

È sufficiente, ai fini della segnalazione, che il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito/criminoso.

In ogni caso, nella segnalazione è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È molto utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

## 5.3 Gestione delle segnalazioni

Il processo di gestione delle Segnalazioni, i cui principi, responsabilità ed attività sono descritti nei paragrafi che seguono, si inquadra all'interno del *Group Audit* e della *Direzione Legal & Corporate Affairs* della Società che rivestiranno il ruolo di canale di segnalazione interno ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 24/2023.

La gestione delle segnalazioni viene svolta dal *Group Audit e/o dalla Direzione Legal & Corporate Affairs* nel rispetto dei principi stabiliti dagli Standard Internazionali per la pratica professionale dell'*internal audit* nonché dal Codice Etico e di Condotta della Società e nel rispetto della Normativa Privacy.

Qualora le eventuali Segnalazioni riguardino una notizia di comportamento illecito realizzato da parte del Responsabile del *Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs* del Gruppo Italiaonline S.p.A. e/o le Funzioni alle stesse dipendenti, al Responsabile delle predette Funzioni verrà tempestivamente inibito l'accesso alla Piattaforma Whistleblowing (c.d. Whistlelink) e la segnalazione sarà trasmessa senza indugio ai membri dell'Organismo di Vigilanza della Società che gestiranno la segnalazione medesima seguendo i criteri annunciati nella presente Policy.

## 6. Ambito soggettivo

### 6.1 Persona del segnalante

La persona del segnalante è considerata la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Stante a quanto disposto dal D.lgs. n. 24/2023 sono ricompresi nell'ambito soggettivo tutti i soggetti che si trovino anche solo temporaneamente in rapporti lavorativi con il Gruppo Italiaonline S.p.A., pur non avendo la qualifica di dipendenti, come volontari, tirocinanti, retribuiti o meno, collaboratori autonomi, liberi professionisti, azionisti e agli amministratori, fornitori, più in generale, chiunque sia in relazione d'interessi con il Gruppo Italiaonline e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con il Gruppo Italiaonline S.p.A. (in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Al novero dei soggetti soprammenzionati sono assicurate le tutele della nuova disciplina, introdotte con il D.lgs. n. 24/2023, di seguito esplicate.

### 6.2 Soggetti diversi da chi segnala nei cui confronti valgono il divieto di ritorsione e le misure di protezione

Le tutele della nuova disciplina, esplicate all'interno del successivo paragrafo n.11, sono riconosciute anche a quei soggetti diversi dalla persona del segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante.

Si tratta, infatti, di:

- facilitatore;
- persone del medesimo contesto lavorativo;
- colleghi di lavoro;
- enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi;
- enti per i quali il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica lavorano;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

## 7. Ambito oggettivo

### 7.1 Oggetto della segnalazione

La nuova normativa Whistleblowing introdotta con il D.lgs. n. 24/2023 stabilisce che sono oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni commesse (Es: occultamento e/o distruzione di prove circa la commissione di una violazione).

Si evidenzia che non sono ricomprese nel novero delle informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. "voci di corridoio").

All'interno della tabella sottostante sono indicate le Violazioni che possono essere oggetto di segnalazione ai sensi e per gli effetti della nuova normativa (D.lgs. n. 24/2023), ovvero:

VIOLAZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE	
Illeciti civili	Illeciti commessi in violazione della normativa UE indicata nell'Allegato1 al D.lgs. n. 24/2023
Illeciti amministrativi	Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea
Condotte illecite rilevanti ai sensi del Modello 231	Atti od omissioni riguardanti il mercato interno che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali
Illeciti penali	Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea
Illeciti contabili	

## 7.2 Segnalazioni con contenuti "esclusi" dall'applicazione della disciplina Whistleblowing

Non possono essere oggetto di segnalazione secondo quanto stabilito dalla disciplina Whistleblowing:

- Le **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
- Le **segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli Atti dell'Unione Europea o nazionali** indicati nella parte II dell'allegato al decreto n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
- Le **segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale**, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.
- 

## 7.3 L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante

Appare utile evidenziare che le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza all'interno del **contesto lavorativo**.

In virtù delle disposizioni del nuovo decreto n. 24/2023 che individua quali sono i soggetti legittimati a segnalare, divulgare, e denunciare, l'accezione da attribuire al contesto lavorativo deve necessariamente essere ampia e considerarsi non solo con riguardo a chi ha un rapporto di lavoro in senso stretto con la Società, ovvero, con il Gruppo Italiaonline, occorre, **infatti considerare all'interno del contesto lavorativo tutti coloro i quali hanno instaurato con il Gruppo Italiaonline altri tipi di rapporti giuridici**.

Nello specifico, ci si riferisce, fra l'altro, ai consulenti, collaboratori, volontari, tirocinanti, fornitori, azionisti della Società o dell'ente pubblico ove assumano la forma societaria e alle persone con funzioni amministrative, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza.

Ciò anche quando si tratta di situazioni precontrattuali, periodi di prova o situazioni successive allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

## 7.4 Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

**Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.**

Le segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione in termini di ammissibilità e fondatezza secondo quanto di seguito previsto.

Il *Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs* del Gruppo Italiaonline, in quanto gestore del canale di segnalazione interna, prende in considerazione le segnalazioni anonime quando le stesse risultino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari comunque tali da far emergere fatti e situazioni

in relazione a contesti determinati, in virtù, a titolo esemplificativo, di indicazioni di nominativi o qualifiche, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari.

Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, saranno equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei propri procedimenti di vigilanza ordinari.

Il segnalante anonimo, qualora successivamente identificato che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela prevista dalla normativa a fronte di misure ritorsive.

## 8. I canali di presentazione delle segnalazioni

Il segnalante può effettuare la segnalazione secondo una delle seguenti modalità alternative tra loro:

✓ **in forma scritta:**

- tramite **piattaforma informatica** dedicata, c.d. **whistlelink**.

✓ **in forma orale:**

- mediante richiesta di incontro con il Responsabile del *Group Audit e/o della Direzione Legale & Corporate Affairs*, responsabili della gestione del canale di segnalazione interna.

Al fine di massimizzare la tutela della riservatezza o garantire l'anonimato è in ogni caso raccomandato, per l'effettuazione della segnalazione, **l'utilizzo della piattaforma informatica**.

### 8.1 La piattaforma *Whistlelink* e le altre modalità di segnalazione

▪ **Segnalazione tramite piattaforma *whistlelink***

La Società ha istituito un canale di segnalazione interna attraverso una piattaforma Whistleblowing denominata *Whistlelink* pubblicata e resa accessibile sia sul **sito corporate** della Società raggiungibile attraverso il link <https://www.italiaonline.it/corporate/chi-siamo/>, sia all'interno della **intranet aziendale** raggiungibile attraverso il link <https://noi.italiaonline.it/communication/Pages/Whistleblowing.aspx> tramite la quale i soggetti interessati possono inoltrare le segnalazioni.

La piattaforma è completamente erogata su infrastruttura esterna alla Società e garantisce anche una fruizione anonima, l'accesso alla piattaforma, infatti, è soggetto alla politica "*no-log*" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo; ciò significa che **i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale anche nel caso in cui venisse effettuato da un dispositivo connesso alla rete aziendale**.

▪ **Segnalazione in forma scritta**

Le segnalazioni possono essere inviate anche in **forma scritta**.

In linea con le linee guida ANAC, per garantire la riservatezza delle segnalazioni Whistleblowing inviate tramite posta ordinaria, non in forma anonima, sarà necessario inserire la segnalazione all'interno di n. 2 (due) buste chiuse, includendo:

- nella prima busta i dati identificativi del segnalante unitamente a un documento di identità;
- nella seconda, l'oggetto della segnalazione.

Infine, entrambe le due buste dovranno essere inserite a loro volta all'interno di una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura "Riservata al gestore della segnalazione Whistleblowing" e spedita all'indirizzo della Società del Gruppo Italiaonline:

**Società Italiaonline S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato, n. 8 Palazzo U4 – 20057- Assago – Milanofiori Nord (MI).**

### ▪ Segnalazione in forma orale

Invece, per quanto concerne le segnalazioni in forma orale sarà necessario organizzare un incontro diretto con il Responsabile del *Group Audit e/o con la Direzione Legal & Corporate Affairs*, in qualità di gestori del canale di segnalazione interna, inviando una preventiva richiesta di appuntamento al presente indirizzo mail [segnalazioni@italiaonline.it](mailto:segnalazioni@italiaonline.it) con la seguente indicazione:

**Oggetto:** “*Incontro segnalazione whistleblowing*”

senza, quindi, fornire alcuna informazione preventiva, anche di natura sommaria, sull’oggetto della segnalazione.

A seguito della predetta richiesta il soggetto verrà ricontattato dal Responsabile del *Group Audit e/o dalla Direzione Legal & Corporate Affairs* **entro 7 giorni lavorativi**, i quali provvederanno a fissare un incontro indicando il giorno, il luogo e l’ora.

Si specifica che, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del Dlgs. n. 24/2023 qualora la segnalazione sia effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante verbale.

Il verbale potrà essere verificato, rettificato e confermato dalla persona segnalante durante l’incontro con la propria sottoscrizione.

Infine, si evidenzia che è stato istituito presso l’ANAC un **canale di segnalazione esterna** raggiungibile attraverso il link <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!//#%2F> il quale risulta fruibile a determinate condizioni, di seguito meglio evidenziate all’interno dell’Allegato n.1 della presente policy.

## 9. Fasi del procedimento di gestione della segnalazione

Il procedimento di gestione delle segnalazioni è composto dalle seguenti fasi:

- a) registrazione della segnalazione;
- b) analisi della segnalazione;
- c) attuazione delle azioni definite.

### 9.1 Registrazione a seguito di ricezione della segnalazione nel canale interno

A seguito della ricezione della segnalazione il Responsabile del *Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs* della Società, provvede:

- al controllo sulla piattaforma *Whistlelink* del “riepilogo” della segnalazione (es: numero della segnalazione, data e ora di ricezione);
- se strettamente necessario ai fini della gestione della segnalazione e ove non già precisato nella segnalazione, alla corretta identificazione del segnalante, con acquisizione, oltre che dell’identità, anche della qualifica, del ruolo e di tutti gli ulteriori dati ritenuti utili ai fini della valutazione della segnalazione;
- al rilascio, in ottemperanza a quanto dispone la legge in materia, al segnalante, anche tramite la piattaforma informatica, della conferma di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della e segnalazione.

### 9.2 Analisi della segnalazione

In questa fase il canale di segnalazione interno dovrà verificare la fondatezza della segnalazione e la relativa credibilità, anche avvalendosi di supporti specialistici esterni.

Il Responsabile del *Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs* effettua una verifica sui contenuti della segnalazione ricevuta al fine di:

- appurare la gravità e la rilevanza della condotta illecita;
- verificare se la segnalazione rientri tra quelle disciplinate dalla normativa in materia e dalla presente Policy;
- verificare la presenza di concorrenti interessi personali del segnalante ovvero di altri soggetti in rapporto con quest’ultimo;
- verificare l’eventuale conflitto di interessi in capo al Responsabile del *Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs* del Gruppo Italiaonline S.p.A. (incrociando i controlli sul rispettivo ambito di

competenza) e in caso di esito positivo, la segnalazione sarà trasmessa senza indugio ai membri dell'Organismo di Vigilanza (OdV) della Società che gestiranno la segnalazione medesima per competenza;

- ove necessario, svolgere attività di verifica e, comunque, chiedere, al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, necessari chiarimenti e/o integrazioni, anche documentali, adottando le opportune cautele per garantire la riservatezza.

Il Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs **dichiara infondata la segnalazione per:**

- a. manifesta mancanza di interesse all'integrità del Gruppo Italiaonline;
- b. manifesta incompetenza del Gruppo Italiaonline sulle questioni segnalate;
- c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d. accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- e. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;
- f. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione, quali ad esempio, i fatti oggetto di segnalazione, le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati da parte del whistleblower;
- g. nei casi di cui alle precedenti lettere c) e f) il Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs formula richieste di integrazioni o/e chiarimenti.

Nel caso in cui, all'esito della fase di analisi, la segnalazione sia **ritenuta infondata** il Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs procede **all'archiviazione della segnalazione medesima, dandone opportuna comunicazione al segnalante.**

Inoltre, il Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs tiene costantemente aggiornato l'Organismo di Vigilanza (OdV) circa le attività di accertamento in corso di svolgimento e l'esito delle verifiche, nonché le Segnalazioni ricevute.

Infine, nel rispetto della normativa in materia di whistleblowing le segnalazioni interne ed esterne, nonché la relativa documentazione saranno conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

### 9.3 Attuazione delle azioni definite in fase di Analisi della segnalazione

A conclusione delle attività di analisi e verifica, qualora la segnalazione sia ritenuta fondata il Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs provvede a darne comunicazione scritta alla Direzione competente della Società, nonché, naturalmente, all'OdV. A tale comunicazione scritta vengono, altresì, allegati le relative evidenze a supporto dell'attività di verifica effettuata.

In questa fase, il Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs può chiedere il supporto di consulenti esterni specializzati il cui coinvolgimento è funzionale all'accertamento della segnalazione, assicurando la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella segnalazione.

In nessun caso possono essere effettuate verifiche al di fuori di quanto consentito dalla legge o comunque lesive della dignità e della riservatezza o verifiche arbitrarie, non imparziali o inique, tali da screditare o compromettere il decoro.

**NB:** La durata delle attività suindicate non possono superare complessivamente i n.90 (novanta) giorni, termine entro il quale dovrà essere dato al segnalante un riscontro della segnalazione, salvo ulteriori approfondimenti, ove necessari.



## 10. Segnalazioni esterne, denunce e divulgazioni pubbliche

Il Gruppo Italiaonline mette a disposizione le informazioni relative al canale, alle procedure e ai presupposti per effettuare le segnalazioni esterne ad ANAC. Si rinvia, a tal fine, all'Allegato 1 della presente policy.

## 11. Tutele

Il sistema di protezione previsto dal nuovo d.lgs. n. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- la **tutela della riservatezza** del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione;
- la **tutela da eventuali misure ritorsive** adottate dalla Società in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;
- le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
- la **previsione di misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore** inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

### 11.1 Riservatezza dell'identità del segnalante

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per adeguato seguito alle stesse.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso segnalante, a persone diverse da quelle competenti ricevere e/o a dare seguito alle segnalazioni, a tal fine autorizzate al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Codice Privacy.

A tale proposito il Gruppo Italiaonline si è dotata di apposito *wording* per la richiesta del consenso da sottoporre al segnalante, ove necessario.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art.329 del Codice di procedura penale.

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

A tale proposito il Gruppo Italiaonline si è dotata di apposito *wording* per la richiesta del consenso da sottoporre al segnalante, ove necessario.

Il responsabile del procedimento disciplinare valuta, su istanza dell'incolpato, se ricorrono i presupposti in ordine alla necessità di conoscere l'identità del segnalante ai fini del diritto di difesa, dando adeguata motivazione della decisione sia in caso di accoglimento dell'istanza sia in caso di diniego.

È fatto divieto assoluto al Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs nonché ai membri dell'Odv, per le segnalazioni gestite per conflitto di interessi, in assenza di presupposti di legge e del consenso del segnalante, di rivelare l'identità del segnalante medesimo al responsabile del procedimento disciplinare.

La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare.

Attraverso l'informativa sul trattamento dei dati personali, resa all'Interessato mediante piattaforma telematica, ovvero in occasione dell'incontro diretto, l'interessato è informato ai sensi dell'art. 13 GDPR dei trattamenti svolti dal Gruppo Italiaonline nella sua qualità di Contitolare del trattamento (e.g. dati trattati, finalità del trattamento, basi giuridiche, tempi di conservazione, destinatari dei dati personali, ecc.) nel contesto della gestione della Segnalazione.

### 11.2 Misure di protezione

Le misure di protezione si applicano:

- al segnalante;
- ai facilitatori;

- c. alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono allo stesso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d. ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
- e. agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

### 11.3 Divieto di ritorsione

Il Segnalante non può subire alcuna ritorsione.

Di seguito sono riportate le fattispecie esemplificative di ritorsioni, come indicate all'art.17 del decreto:

- licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- retrocessione di grado o mancata promozione;
- mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- adozione di misure disciplinari o di altre sanzioni, anche pecuniarie;
- coercizione, intimidazione, molestie, ostracismo;
- discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media o pregiudizi economici o finanziari, comprese perdite di opportunità economiche e perdita di redditi;
- conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni e servizi;
- annullamento immotivato di una licenza o di un permesso;
- richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

### 12. Comunicazione delle ritorsioni ad ANAC

Nel caso in cui i soggetti segnalanti ritengono di aver subito delle ritorsioni a seguito di una segnalazione *Whistleblowing*, gli stessi possono comunicare tale circostanza all'ANAC.

Inoltre, sono inclusi nella categoria di soggetti che possono comunicare all'ANAC le ritorsioni anche coloro i quali hanno un legame qualificato con il segnalante, ovvero:

- **facilitatori;**
- **persone del medesimo contesto lavorativo;**
- **colleghi di lavoro.**

È necessario che il segnalante fornisca ad ANAC **elementi oggettivi dai quali sia possibile la consequenzialità tra la segnalazione effettuata e la lamentata ritorsione.**

Difatti, le comunicazioni di ritorsioni devono essere trasmesse all'ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

È importante, quindi, che il soggetto che ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi dall'ANAC per non vanificare le tutele previste in merito.

**NB:** In ogni caso, se per errore dovesse pervenire al *Group Audit e/o alla Direzione Legal & Corporate Affairs*, o qualsivoglia altra Funzione e/o Direzione, una comunicazione di ritorsione, quest'ultime sono tenute a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

Tuttavia, sono escluse dalla possibilità di segnalare ad ANAC eventuali ritorsioni le organizzazioni delle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative all'interno della Società.

**NB:** Resta inteso che i Rappresentanti Sindacali beneficiano in quanto tali della possibilità di comunicare ad ANAC ritorsioni, sia se esse sono conseguenza di una segnalazione dagli stessi effettuata in qualità di lavoratori, sia se assumono il ruolo di facilitatori, non spendendo la sigla sindacale, così come dispone il D.lgs. n. 24/2023 e quindi subiscono ritorsioni per aver fornito consulenza e sostegno alla persona segnalante.

### 13. Limitazioni della responsabilità

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, comma 3 del decreto<sup>1</sup> o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata conformemente al decreto e alla Policy.

Salvo che il fatto non costituisca reato, il segnalante non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso delle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

### 14. Rinunce e transazioni

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto diritti e le tutele previste dal decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del Codice Civile<sup>2</sup>.

### 15. Condizioni per le misure di protezione

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nel previsto ambito oggettivo;
- b. la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal decreto e dalla presente policy.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele previste dal decreto non sono garantite e al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

Quanto previsto all'interno del presente paragrafo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

<sup>1</sup> "Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di: a) informazioni classificate; b) segreto professionale forense e medico; c) segretezza deliberazioni degli organi giurisdizionali".

<sup>2</sup> Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,410,411,412 *ter* e 412 *quater* del Codice di procedura civile.

## 16. Notizie sullo stato della segnalazione

Il segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Responsabile del Group Audit e/o alla Direzione Legal & Corporate Affairs sullo stato della segnalazione tramite la Piattaforma Whistlelink o con un incontro diretto attraverso le modalità più sopra esplicitate.

Il Responsabile del Group Audit e/o alla Direzione Legal & Corporate Affairs, ove non ricorrano gravi ragioni impeditive, risponde alla richiesta di informazioni, di norma, entro il termine di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta medesima.

## 17. Misure di sicurezza, trattamento e conservazione dei dati personali

I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni attraverso il canale condiviso sono effettuati dal Gruppo Italiaonline nella sua qualità di Contitolare del trattamento.

A tal proposito, infatti, IOL, Bizpal e ILWA hanno sottoscritto un accordo di contitolarità ai sensi dell'Art. 26 GDPR definendo congiuntamente finalità, mezzi e responsabilità del trattamento.

Fatte salve specifiche disposizioni di legge, l'accesso ai dati inerenti alle segnalazioni è consentito esclusivamente ai soggetti Responsabili del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs e ai membri dell'Odv per la gestione delle segnalazioni con conflitto di interessi, debitamente autorizzati al trattamento ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Codice Privacy.

Le comunicazioni tra il Responsabile del Group Audit e/o della Direzione Legal & Corporate Affairs e i membri dell'Odv per la gestione delle segnalazioni con conflitto di interessi, e il segnalante devono avvenire tramite piattaforma informatica, o per quanto riguarda le segnalazioni in forma orale accertandosi che tutte le opportune misure di sicurezza siano osservate, al fine di garantire la riservatezza e massimizzare la sicurezza dei dati personali.

Chiunque sia venuto a conoscenza del fatto che soggetti non autorizzati al trattamento siano entrati in possesso di informazioni soggette a riservatezza sono tenuti a comunicarlo al Responsabile del Group Audit e della Direzione Legal & Corporate Affairs.

- a. Il Gruppo Italiaonline ha nominato Whistleblowing Solutions AB Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, per la fornitura della piattaforma tecnologica Whistlelink utilizzata per la gestione delle segnalazioni. Le segnalazioni pervenute e la documentazione a corredo delle medesime sono conservate, a cura del Responsabile del Group Audit e/o alla Direzione Legal & Corporate Affairs, previa adozione di ogni opportuna cautela al fine di garantire la massima riservatezza.
- b. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente nel rispetto dei principi di esattezza e di minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. c) e d) GDPR, nonché ai sensi dell'art. 14 del Decreto. Al fine di valutare l'adeguatezza delle misure tecniche e organizzative implementate, il Gruppo Italiaonline ha svolto una DPIA sul trattamento dei dati personali in ambito whistleblowing, ai sensi dell'art. 35 GDPR, nonché ai sensi dell'art. 13, par. 6 del Decreto. Tali misure vengono periodicamente rivalutate e aggiornate.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate esclusivamente per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) GDPR, nonché del Decreto.

L'informativa sul trattamento dei dati personali in ambito whistleblowing è disponibile al seguente link: <https://italiaonlinespa.whistlelink.com/privacy-policy/>

### 18. Informazione, formazione e sensibilizzazione in materia di whistleblowing

- c. Il Gruppo Italiaonline al fine di garantire ai propri dipendenti e/o collaboratori una reale ed effettiva conoscenza della normativa sul Whistleblowing: Fornisce indicazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, rendendole disponibili sul sito corporate del Gruppo Italiaonline all'interno della sezione "Chi siamo" (<https://www.italiaonline.it/corporate/chi-siamo/>);
- d. adegua i propri standard contrattuali nell'ottica di consentire a tutti i soggetti legittimati, esterni al Gruppo Italiaonline, di effettuare la segnalazione, assicurando tutte le forme di accesso al canale a tal fine implementato;
- e. promuove e favorisce la partecipazione del proprio personale a iniziative di formazione in materia di whistleblowing, al fine di evidenziare l'importanza dello strumento e favorirne il corretto utilizzo;
- f. intraprende ogni ulteriore iniziativa di sensibilizzazione ricorrendo a tutti gli strumenti ritenuti idonei a divulgare la conoscenza dell'istituto.

### 19. Adozione ed entrata in vigore

La policy entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e/o distribuzione.

La presente policy è pubblicata sul sito corporate di Italiaonline S.p.A. nella sezione "Chi siamo" (<https://www.italiaonline.it/corporate/chi-siamo/>), sul sito di Bizpal S.r.l nella sezione "Chi siamo" (<https://www.bizpal.it/chi-siamo/>) nonché all'interno della *Intranet aziendale*.

#### Elenco Allegati:

- Allegato 1 – Indicazioni per la segnalazione esterna, la denuncia e la divulgazione pubblica;
- Allegato 2 – Informativa privacy;
- Allegato 3 – Scheda sintetica Policy Whistleblowing;
- Allegato A – Aziende del Gruppo per le quali è valida la Group Whistleblowing Company Policy.